



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

sezione prima civile

Il giudice designato dottoressa Angela de Meo,
nel procedimento iscritto al n. [redacted] registro generale 2012

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

[redacted] ha chiesto annullarsi il provvedimento 17 gennaio 2012, col quale la Questura di Bologna ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari per insufficienza dei limiti di reddito: il coniuge non produceva reddito dal 31 marzo 2008, e la richiedente aveva prodotto un reddito di 3.388 euro nel 2010, di 2.304 nel 2011.

Il Ministero degli Interni, citato, non si è costituito; la Questura ha inviato nota illustrativa pervenuta il 17 maggio 2012.

Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, all'udienza del 21 giugno 2012 sono state assunte informazioni e il procedimento è stato riservato in decisione.

Il nucleo familiare, costituito dai coniugi e dai loro quattro figli minori, è inserito da tempo in un serio progetto assistenziale (v. relazione 5 dicembre 2011 del Servizio sociale in Porretta Terme).

All'udienza di comparizione è stato sentito il Parroco di [redacted], dove risiede la famiglia; la Parrocchia ha messo a loro disposizione un alloggio in comodato gratuito regolarmente registrato (doc. 3); e la disponibilità, senza oneri, di un alloggio ha una valenza economica rilevante che va, come risparmio della spesa alloggiativa, a costituire una componente positiva da considerare nel reddito.

E' stata inoltre prodotta, e confermata dal Parroco che si è attivato per l'inserimento lavorativo, dichiarazione rilasciata il 10 febbraio 2012 da un'azienda di Casalecchio che ha intenzione di assumere il coniuge della ricorrente, purché "regolarizzato".

Va quindi considerata anche la potenzialità reddituale (cfr. Cass. n. 2465 del 2004 e, per le considerazioni svolte in ordine al richiedente in "attesa lavoro", Consiglio di Stato 22 maggio 2007 n. 2594).

In questo contesto, è vero che, come ha ritenuto la Questura, i redditi percepiti nel periodo anteriore rilevante per l'esame della richiesta di rinnovo non raggiungevano i limiti di legge; ma deve ritenersi che, allo stato, la situazione abitativa e lavorativa sia tale da integrare, complessivamente considerata, i presupposti di legge.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le parti convenute, attesa la particolarità della fattispecie, non vanno assoggettate alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale

accoglie il ricorso proposto da [redacted] avverso il provvedimento 17 gennaio 2012, e dichiara il diritto della ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Così deciso in Bologna in data 13 agosto 2012.

Il giudice
Angela de Meo

Depositato in cancelleria
14 AGO 2012

il
1